

Assicurazione per i rischi diversi

Autovetture

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Porsche

HDI
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni che possa subire il veicolo o quelli connessi all'uso dello stesso. Il contratto prevede alcune garanzie sempre prestate a cui ne possono essere aggiunte altre.



Che cosa è assicurato?

Sezione Danni al veicolo

La garanzia copre:

- ✓ **Incendio:** la garanzia, prestata per la somma assicurata indicata nella scheda di proposta di polizza, copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di incendio, anche doloso, esplosione, scoppio, azione del fulmine.
- ✓ **Furto e rapina totale e parziale:** il contratto rimborsa, in caso di furto o rapina, la perdita totale o parziale del veicolo, degli accessori non di serie e degli optional ad installazione fissa; sono rimborsati anche i danni al veicolo derivanti dal furto o dalla rapina. In caso di ritrovamento del Veicolo, sono compresi i danni subiti dal Veicolo in conseguenza della Circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina. La garanzia è prestata per la somma assicurata, lo scoperto e il minimo indicati nella scheda di proposta di polizza.
- ✓ **Eventi speciali:** la garanzia indennizza i danni da:
 - **Eventi socio - politici:** la garanzia, prestata per la somma assicurata, lo scoperto e il minimo indicati nella scheda di proposta di polizza, copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.
 - **Eventi naturali:** la garanzia, prestata per la somma assicurata, lo scoperto e il minimo indicati nella scheda di proposta di polizza, copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di ghiaccio o neve.
- ✓ **Rottura cristalli:** la garanzia, prestata per la somma assicurata indicata nella scheda di polizza, rimborsa le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, fino alla concorrenza del massimale scelto dal Contraente sulla base di quelli predeterminati. La garanzia opera anche per eventuali spese per la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini (ADAS), compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro.
- ✓ **Pacchetto A "Garanzie integrative":** la garanzia rimborsa:
 - in caso di furto del veicolo, la di tassa di proprietà non usufruita e le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 800,00, nonché le spese per acquisire i documenti richiesti per liquidare il furto e la procura a vendere fino a € 300,00;
 - in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio, le spese per la sostituzione fino a € 300,00;
 - in caso di furto o rapina e successivo ritrovamento, le spese per il parcheggio o la custodia disposti dall'Autorità fino a € 200,00;
 - a seguito di sequestro del veicolo per incidente stradale, le spese legali per il dissequestro fino a € 300,00.
- ✓ **Pacchetto B "Garanzie complementari danni":** la garanzia indennizza:
 - i danni al veicolo ed alle parti interne dello stesso causati dall'esecuzione di furto o rapina di cose non assicurate fino a € 500,00;
 - i danni al veicolo in caso di esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo o verificatisi all'esterno del veicolo fino a € 15.500,00;
 - danni ai bagagli trasportati in caso di incendio, esplosione, scoppio, fino a € 250,00;



Che cosa non è assicurato?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)

Non sono assicurati:

- ✗ veicoli diversi da autovetture;
- ✗ veicoli non immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Danni al veicolo

L'assicurazione, per tutte le garanzie, non copre i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche e terremoti, nonché in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
 - ! cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
 - ! se il Contraente o l'Assicurato non sono persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - ! verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e comunque all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive;
 - ! arrecati al Veicolo allo scopo di perpetrare il Furto o la Rapina di qualsiasi oggetto non garantito dalla presente Polizza.
- Per la garanzia Incendio sono esclusi i danni causati da:
- ! semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio;
 - ! incendio derivante da collisione con altro veicolo, persone od animali o dovuto a caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed urto contro ostacoli fissi e mobili od oggetti;
- Per la garanzia Furto e Rapina non sono coperti i danni:
- ! derivanti da appropriazione indebita del veicolo;
 - ! verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
- Per la garanzia Eventi speciali non sono coperti i danni:
- ! derivanti da incendio, da urto di altro veicolo o riconducibili alla garanzia kasko;
 - ! preesistenti sulla parte danneggiata del veicolo
 - ! derivanti da allagamento o causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi se non sono conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.
- Per la garanzia Rottura cristalli l'assicurazione non copre i danni:
- ! derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
 - ! conseguenti a collisione con altri veicoli e quelli conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
 - ! conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
 - ! agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici nonché ad altre parti del veicolo ancorché causati dalla rottura dei cristalli.
- Per la garanzia Pacchetto A "Garanzie integrative" l'assicurazione non copre i danni verificatisi in conseguenza di:

- le spese per il ripristino del box di proprietà in conseguenza di incendio o scoppio del carburante contenuto nell'impianto di alimentazione del veicolo, fino a € 1.550,00;
- quanto l'assicurato sia tenuto a pagare per i danni provocati a cose di terzi dall'incendio, o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione fino a € 52.000,00.
- ✓ **Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione"**: la garanzia rimborsa:
 - i danni al veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo non assicurato per la R.C. Auto e identificato con targa, fino a € 5.000,00;
 - le spese per la riparazione, sostituzione e/o ripristino di air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza, impianto antincendio, dovute a sinistro da circolazione, fino a € 1.500,00 e le spese per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione fino a € 1.000,00.

Per altre coperture che è possibile aggiungere (Danni al veicolo, Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale) si veda il DIP Aggiuntivo.

- ! scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio;
- ! uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento.

Per la garanzia **Pacchetto B "Garanzie complementari danni"** l'assicurazione non copre i danni:

- ! subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori, documenti e biglietti di viaggio.
- ! per la "RC da Incendio con limite di Indennizzo", alle cose in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato, e i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per la garanzia **Pacchetto C "Garanzie complementari Circolazione"** l'assicurazione non copre i danni verificatisi:

- ! in occasione di sinistri non dovuti alla circolazione;
- ! in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
- ! uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione danni al veicolo** - L'assicurazione copre nel il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia;
- ✓ **Sezione Infortuni del conducente** - L'assicurazione non prevede limiti territoriali.
- ✓ **Sezione Assistenza** - L'assicurazione copre nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione vale altresì, se presente la garanzia R.C. Auto, per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.
- ✓ **Sezione Tutela Legale** - Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture cominciano dalla data indicata sulla scheda di proposta di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Non è prevista la possibilità di sospendere temporaneamente l'assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella scheda di proposta di polizza senza necessità di disdetta.

Risoluzione: è possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Ripensamento (per polizze concluse a distanza): il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza oppure, se successiva, dalla data di ricezione delle condizioni di assicurazione e delle informazioni precontrattuali. Il diritto di recesso non può essere esercitato se, entro tale periodo, si è verificato un sinistro per le polizze obbligatorie o è stata richiesta la liquidazione del sinistro negli altri casi.